

## ● **Attività del Consiglio dell'Ordine (estratto verbali)**

Il presente numero del Bollettino riporta l'estratto dei verbali delle sedute consiliari tenutesi dal 2.5. al 6.6.2000, omesse le informazioni relative alle attività di ordinaria amministrazione, ritenendosi tali:

- l'approvazione del verbale della precedente seduta;
- la revisione delle parcelle;
- la designazione delle terne per il collaudo delle opere in c.a.;
- le disposizioni di pagamento delle spese correnti o relative ad impegni di spesa già oggetto di specifica delibera;
- l'iscrizione nell'elenco dei collaudatori delle opere in c.a. e nell'elenco dei professionisti abilitati al rilascio delle certificazioni antincendio ex L 818/84;
- l'approvazione dei progetti di formazione e lavoro.

### **RIUNIONE DEL 2.5.2000**

PRESENTI: Scalet Andrea (Presidente), Armani Antonio, Candioli Claudio, Cesarini Sforza Gianfranco, Decaminada Franco (Tesoriere), DorigHELLI Alessandro, Martorano Luciano, Palmieri Paolo, Rasera Giorgio (Segretario).

ASSENTI: Nessuno.

ISCRIZIONI: dott. ing. Pier Paolo Rigoni al n.2044 d'Albo;  
dott. ing. Maurizio Lorenzini al n.2045 d'Albo;  
dott. ing. Paolo Bertolini al n.2046 d'Albo.

VARIE: Il Consiglio, vista la richiesta presentata dal Sig. ----- per l'indicazione di una rosa professionisti tra i quali scegliere l'affidatario dell'incarico di perizia su immobile in località -----, dispone la segnalazione dei seguenti nominativi: ing. Bonetti Ettore, ing. Dolzani Giovanni, ing. Nardelli Corrado, ing. Manfrini Enrico.

Il Consiglio, vista la richiesta presentata dal Comprensorio C6 – Valle di Non diretta ad ottenere la segnalazione di una terna di ingegneri per la nomina a membro della Commissione giudicatrice dell'appalto concorso per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel Comprensorio C6, indica i seguenti nominativi: ing. Realis Luc Carlo, ing. Murer Giancarlo, ing. Candioli Claudio.

### **RIUNIONE DEL 9.5.2000**

PRESENTI: Scalet Andrea (Presidente), Armani Antonio, Candioli Claudio, Cesarini Sforza Gianfranco, Martorano Luciano, Palmieri Paolo, Rasera Giorgio (Segretario).

ASSENTI: Decaminada Franco (Tesoriere), DorigHELLI Alessandro.

ISCRIZIONI: dott. ing. Massimo Lazzaro al n.2047 d'Albo;

VARIE: Il Consiglio, letta la decisione 1 febbraio 2000 della Commissione di Vigilanza per l'Edilizia abitativa, vista l'istanza presentata dalla Cooperativa -----, corrente in Trento, in controversia con i soci dell'iniziativa -----, preso

atto del mancato accordo tra le parti, designa all'incombente dell'aggiustamento della contabilità, con conseguente nuovo riparto della spesa tra i singoli soci e della determinazione dei millesimi in rispetto della circolare n. 12840 Ministero LL.PP., l'ing. Bonetti Ettore.

Il Consiglio, avuta notizia di presunti comportamenti contrari alle norme di deontologia professionale per violazione dei minimi di tariffa, posti in essere nella predisposizione dei preventivi di parcella sollecitati dalla Amministrazione comunale di ----- per l'affidamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità dell'opera di -----, dispone per l'audizione degli iscritti che hanno aderito all'invito di formulazione d'offerta per il giorno 23 maggio 2000, ad ore 18.00, presso la sede dell'Ordine.

### **RIUNIONE DEL 16.5.2000**

PRESENTI: Scalet Andrea (Presidente), Armani Antonio, Candioli Claudio, Cesarini Sforza Gianfranco, Decaminada Franco (Tesoriere), DorigHELLi Alessandro, Martorano Luciano, Palmieri Paolo.

ASSENTI: Rasera Giorgio (Segretario).

ISCRIZIONI: dott. ing. Paolo Bisoffi al n. 2048 d'Albo;  
dott. ing. Michele Pedrotti al n. 2049 d'Albo.

VARIE: Il Consiglio fissa la data del 13 giugno per l'incontro presso la nostra Sede con la Federazione Ordini Ingegneri del Veneto e pone in trattazione i seguenti argomenti: certificazione di qualità, valutazione dei progetti, sicurezza fabbricati, regolamento Merloni.

Il Consiglio, visto il testo del concorso di idee bandito dal Comprensorio C6 della Val di Non per la "Riqualificazione architettonica e funzionale del complesso immobiliare di proprietà del Comprensorio in località S. Giustina", ritenuto di dover presentare opportune osservazioni per la riformulazione di taluni articoli del bando, dispone di diffidare gli iscritti dal partecipare al concorso e di segnalare al Comprensorio la disponibilità a concordare una nuova stesura del testo.

### **RIUNIONE DEL 23.5.2000**

PRESENTI: Scalet Andrea (Presidente), Candioli Claudio, Decaminada Franco (Tesoriere), DorigHELLi Alessandro, Martorano Luciano, Palmieri Paolo, Rasera Giorgio (Segretario).

ASSENTI: Armani Antonio, Cesarini Sforza Gianfranco.

ISCRIZIONI: dott. ing. Gianluca Tuccieri al n. 2050 d'Albo;

VARIE: Il Consiglio, vista la richiesta della Provincia Autonoma di Trento diretta ad ottenere la segnalazione di nominativi per l'eventuale affidamento dell'incarico di revisione di collaudo statico ed amministrativo di costruzione eseguita da Cooperativa edilizia, ritenuto di designare un pubblico dipendente ed un libero professionista, dispone per la comunicazione dei seguenti nominativi: ing. Gius Alessandro (n. 584 d'Albo) e ing. Kiniger Stefano (898 d'Albo).

Il Consiglio, richiesto di approvazione del testo in bozza del concorso bandito dalla Circoscrizione di Sopramonte/Amministrazione Usi civici per il "Restauro-riutilizzo del comparto storico di S. Anna", pone a condizione che, nei requisiti di partecipazione, sia salvaguardato il principio posto dalla Direttiva comunitaria 85/384, la quale, equiparando il titolo di studio di ingegnere nel settore delle costruzioni civili - ingegnere civile con quello di architetto, consente lo svolgimento dell'attività di progettazione anche laddove esistono edifici vincolati dalla Legge 1089/39.

Il Consiglio procede all'audizione degli iscritti -----, incolpati di violazione delle norme di deontologia professionale per aver presentato preventivo di parcella, sollecitato dalla Amministrazione comunale di -----, per l'affidamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità dell'opera di -----, in violazione del disposto della delibera di diffida alla partecipazione a confronti concorrenziali non formalmente approvati dall'Ordine, notificata con raccomandata di data 9/7/1996, ed aver preventivato le dette prestazioni a condizioni economiche non conformi alle disposizioni della legge ed ai contenuti del Protocollo di intesa e relativi schemi di Convenzione-tipo, approvati dalla G.P. di Trento con delibere nn. 10793/1995 e 10794/1995. Separato verbale di audizione, redatto dal verbalizzante ing. Martorano Luciano, viene inserito in originale nel fascicolo del procedimento e in copia allegato al presente di cui costituisce parte integrante. Il Consiglio si riserva la decisione circa la sussistenza di fondati motivi per l'attivazione del procedimento disciplinare.

#### **RIUNIONE DEL 30.5.2000**

PRESENTI: Scalet Andrea (Presidente), Armani Antonio, Candioli Claudio, Cesarini Sforza Gianfranco, DorigHELLi Alessandro, Martorano Luciano, Palmieri Paolo, Rasera Giorgio (Segretario).

ASSENTI: Decaminada Franco (Tesoriere).

CANCELLAZIONI: dott. ing. Paolo Scialla, iscritto al n. 1449 d'Albo, per trasferimento all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trieste.

VARIE: Il Consiglio, vista la delibera assunta in data 23.05.2000 e giusta intese intercorse con l'Ordine degli Architetti della provincia di Trento, invita la Circoscrizione di Sopramonte/Amministrazione Usi civici a riformulare gli artt. 4 e 10 del bando di concorso per il "Restauro - riutilizzo del comparto storico di S. Anna", in conformità a quanto appresso indicato:

- art. 4 - Requisiti di partecipazione: *"Possono partecipare al concorso architetti e ingegneri iscritti all'Albo professionale della provincia di Trento, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Direttiva CEE 85/384 e dal D. Lgs. 27.01.1992, n. 129"*;
- art. 10 - Consegna degli elaborati: *"... dalla pubblicazione del bando di concorso decorreranno 120 gg. per la consegna degli elaborati .....*".

#### **RIUNIONE DEL 6.6.2000**

PRESENTI: Scalet Andrea (Presidente), Candioli Claudio, Cesarini Sforza Gianfranco, Decaminada Franco (Tesoriere), DorigHELLi Alessandro, Palmieri Paolo, Rasera Giorgio (Segretario).

ASSENTI: Armani Antonio, Martorano Luciano.

VARIE: Il Consiglio, valutato che la spesa per l'organizzazione del corso di "Specializzazione in prevenzione incendi" è stata preventivata in Lire 55.000.000.=, considerato che sono state incassate a titolo di acconto Lire 20.000.000.=, corrispondenti a 100 iscrizioni, determina in Lire 350.000.= la quota a saldo a carico di ogni singolo partecipante e dispone che ne sia richiesto il versamento, con scadenza al 30 giugno p.v., a quanti hanno frequentato la I^ sessione del Corso ed entro il 30 settembre p.v. a quanti assegnati alla II^ sessione.

Consiglio, vista la delibera 002010 assunta in data 23 maggio 2000 ed il verbale di audizione degli iscritti -----, incolpati di violazione delle norme di deontologia professionale per aver presentato preventivo di parcella, sollecitato dalla Amministrazione comunale di ----- per l'affidamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità dell'opera di -----, in violazione del disposto della delibera di diffida alla partecipazione a confronti concorrenziali non formalmente approvati dall'Ordine, notificata con raccomandata di data 9/7/1996, ed aver preventivato le dette prestazioni a condizioni economiche non conformi alle disposizioni della legge ed ai contenuti del Protocollo di intesa e relativi schemi di Convenzione-tipo, approvati dalla G.P. di Trento con delibere nn. 10793/1995 e 10794/1995, ritenuto che sussistano fondati motivi per l'attivazione del procedimento disciplinare, dispone per la citazione degli incolpati, invitati a comparire singolarmente dinanzi al Consiglio il giorno 11 luglio 2000, presso la sede dell'Ordine, secondo il seguente calendario di audizione -----. Il Presidente nomina relatore il Consigliere Cesarini Sforza Gianfranco.

Il Consiglio, preso atto che l'ing. Bonetti Ettore, designato nella controversia ----- all'incombente dell'aggiustamento della contabilità con conseguente nuovo riparto della spesa tra i singoli soci e della determinazione dei millesimi in rispetto della circolare n. 12840 Ministero LL.PP, si trova in condizione di incompatibilità con le parti, nomina in sostituzione l'ing. Andrighettoni Sergio (n. 611 d'Albo).

### ● **Commissione Sicurezza: note sul D. Lgs. 4.8.1999, n. 359**

Il 4 agosto 1999 il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto Legislativo 359/99 di recepimento della Direttiva 95/63/Cee di modifica della Direttiva 89/655/Cee relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso di attrezzature da parte dei lavoratori.

Il D. Lgs. 359/99, entrato in vigore il 19 aprile 2000, apporta significative integrazioni e modifiche al Titolo III del D. Lgs. 626/94, relativo all'uso delle attrezzature di lavoro.

Segnaliamo di seguito le integrazioni maggiormente significative.

La prima riguarda i "sistemi di comando" che "devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura". Gli organi di comando sono frequentemente causa di infortuni anche gravi, conseguenti alle loro caratteristiche intrinseche o a manovre errate.

Il D.P.R. 547/55, agli artt. 76, 77, 79, 80, 81 e 82, prevedeva già specifiche misure relative agli organi di comando per la messa in moto e l'arresto delle macchine.

Una maggiore sicurezza nell'utilizzo delle macchine è, tuttavia, conseguenza della applicazione integrata delle norme igieniche e di sicurezza e delle norme costruttive.

Tra i requisiti essenziali di sicurezza e salute previsti dall'Allegato I del D.P.R. 459/96 (recepimento Direttiva 89/392, direttiva Macchine), proprio nel paragrafo relativo ai

"Comandi", vengono forniti i criteri cui all'atto della progettazione e costruzione delle macchine si deve fare riferimento per poter immettere sul mercato prodotti conformi alle norme comunitarie.

Le Norme armonizzate (EN in sigla) prodotte dal CEN dettano concreti criteri costruttivi e di progettazione che garantiscono la conformità ai principi della direttiva. Tra le norme che fanno riferimento agli organi di comando, segnaliamo: EN 291-1 (1992) "Concetti fondamentali, principi generali di progettazione. Terminologia, metodologia di base"; EN 954-1 (1996): "Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alle sicurezza"; EN 981 (1996) "Sistemi di segnali di pericolo e di informazione uditivi e visivi"; EN 1037 (1995) "Prevenzione dell'avviamento inatteso"; EN 894-1 (1997) "Sicurezza del macchinario requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando - Parte I: principi generali per interazione dell'uomo con dispositivi di informazione e comando"; EN 894-2 (1997) "Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando - Parte 2. Dispositivi di informazione.

Quello appena descritto rappresenta il quadro di riferimento legislativo e normativo relativo alla sicurezza dei sistemi di comando.

Le norme del D.P.R. 547/55, già in vigore da molto tempo e di carattere vincolante, devono essere rispettate sia sui macchinari nuovi, che su quelli usati, eventualmente disponibili sul mercato o utilizzati dal datore di lavoro.

Viceversa le norme relative ai requisiti di costruzione, che sono rivolte al produttore o a chi comunque immette sul mercato macchine nuove, sono di carattere volontario, ma vale il vincolo generale di adeguamento al progresso tecnico previsto dall'att. 2087 del Codice Civile e dall'att. 4, comma 5, lettera b, del D. Lgs. 626/94.

Una seconda integrazione individua le misure cui il datore di lavoro deve fare riferimento nell'uso di attrezzature di lavoro mobili semoventi o non semoventi, con riferimento in particolare alle regole di circolazione, alle misure organizzative da assumere per evitare che lavoratori a piedi siano presenti nelle zone di lavoro delle macchine semoventi (o, qualora debbano essere presenti, affinché siano individuate specifiche misure di prevenzione), al trasporto di lavoratori sulle attrezzature mobili (che deve avvenire esclusivamente in posti predisposti a tal fine e con velocità adeguata durante le eventuali operazioni di lavoro) ed, infine, alle attrezzature con motore a combustione le quali possono essere utilizzate soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la salute e la sicurezza.

Ulteriori integrazioni riguardano le attrezzature destinate a sollevare carichi. Esse considerano i rischi connessi al sollevamento carichi con riferimento in particolare alle caratteristiche degli accessori di sollevamento, alle modalità di lavoro, alle operazioni di aggancio e sgancio dei carichi, alla progettazione e al controllo dell'esecuzione delle operazioni di sollevamento ed infine alla prevenzione dei rischi connessa alla caduta dei carichi trasportati in caso di mancanza di energia.

Per quanto riguarda le verifiche di prima installazione e le verifiche periodiche o eccezionali, esse rimangono vincolate alla normativa vigente e l'Allegato XIV fornisce un elenco delle 31 diverse tipologie di attrezzature che devono essere sottoposte a verifica.

Viene ribadito con un'integrazione all'art. 37 l'obbligo del datore di lavoro di informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso di attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante e sui loro cambiamenti, anche se essi utilizzano direttamente tali attrezzature.

Si conclude la presente nota con un'osservazione critica relativa alle numerose integrazioni e modifiche con cui il legislatore italiano sta martoriando il D. Lgs. 626/94.

Detto decreto ha recepito otto direttive europee, di cui la 89/391/CEE era la prima e la più importante, tanto da rappresentare per molti aspetti una rivoluzione culturale in

Italia in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Soprattutto i principi di valutazione dei rischi, di individuazione delle misure per la riduzione dei rischi e di programmazione delle misure stesse, nonché il coinvolgimento e la formazione del personale costituivano una novità di fondamentale importanza nel panorama legislativo italiano.

Purtroppo la direttiva 89/391/CEE è stata recepita insieme ad altre 7 direttive specifiche nel grande calderone del D. Lgs. 626/94 che, pertanto, insieme a fondamentali principi, mescola spicciolate indicazioni e dettagli operativi rapidamente obsoleti e in tale "peccato originale" è ricaduto il Legislatore con il D. Lgs. 359/99.

A cura di: Sara Balzano (E-mail: sara.balzano@tin.it)  
Alessandro Zatta (E-mail: azatta@gelso.unitn.it)

*La Commissione Sicurezza – Gruppo di lavoro Sicurezza Aziendale e Direttiva macchine si riunisce ogni secondo mercoledì del mese, alle ore 17.30, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Trento.*

## **●Commissione paritetica U.O.P.I. – Comitato Interprofessionale per la trattazione delle problematiche afferenti l'applicazione del D. Lgs. 494/96**

Il Collega Dal Bosco Armando trasmette per la pubblicazione il resoconto delle prime 5 sedute di lavoro della Commissione in oggetto, di cui è membro in rappresentanza del nostro Ordine.

La Commissione per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, è composta dai Signori:

- Bortolotti arch. Roberto - Ordine Architetti;
- Dal Bosco ing. Armando – Ordine Ingegneri;
- Fracalossi geom. Giuliano – Collegio Geometri;
- Holler geom. Paolo – U.O.P.I – Unità Operativa Prevenzioni Infortuni;
- Paissan p.i. Maurizio – Collegio Periti Industriali;
- Scrinzi dott. Franco – Ordine Geologi;
- Tartarotti dott. Massimo – Ordine Agronomi.

In queste prime sedute particolare attenzione è stata riservata allo studio del D. Lgs. 18 novembre 1999, n. 528 (cosiddetto 494bis), con i risultati qui di seguito illustrati.

### **ENTRATA IN VIGORE – DISCIPLINA TRANSITORIA**

Il D. Lgs. 528/99 è entrato in vigore il 18 aprile 2000.

Relativamente alla disciplina transitoria, l'art. 25 del detto decreto stabilisce che:

1. *Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei casi in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia conclusa la fase di progettazione.*
2. *Nelle ipotesi in cui l'incarico di progettazione esecutiva sia stato affidato prima del 24 marzo 1997 e sia stata conclusa la fase di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la normativa vigente al momento dell'affidamento dell'incarico.*
3. *Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la fase di progettazione si intende conclusa:*
  - a) *nel caso di appalti pubblici, con approvazione del progetto esecutivo;*
  - b) *in tutti gli altri casi, con la presentazione, alle autorità competenti(\*) per il controllo dei lavori edili o di ingegneria civile, delle prescritte istanze per l'esecuzione dei lavori; nel caso di lavori di manutenzioni, alla data dell'atto di affidamento dei lavori stessi.*

(\*) Nota per la "presentazione alle autorità competenti" si intende la data di presentazione del progetto per l'ottenimento della concessione edilizia.

### **DOCUMENTAZIONE**

Quanto alla documentazione da elencare nei Piani di sicurezza e di coordinamento che l'Appaltatore deve mettere a disposizione del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e degli Organi di vigilanza, si distingue tra:

#### **A. Documentazione da tenere in cantiere:**

1. Notifica preliminare (deve essere esposta)
2. Copia del PSC – Piano di sicurezza e di coordinamento (con eventuali integrazioni)

3. POS – Piano operativo di sicurezza (per ogni impresa esecutrice – Appaltatori ed eventuali Subappaltatori)
4. Programma dei lavori di demolizione (a cura dell'Impresa interessata, art. 72/164)
5. Libro paga e matricola o documenti equipollenti (libro presenze)
6. Libretto degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg, completo di verbale dell'ultima verifica periodica effettuata
7. Copia di richiesta all'I.S.P.E.S.L. della omologazione degli apparecchi di sollevamento e notifica allo stesso dell'utilizzo se la macchina è marcata CE
8. Copia notificazione all'U.O.P.I. di spostamento per utilizzo di apparecchi di sollevamento con eventuale richiesta di verifica annuale
9. Certificazione dell'eventuale radiocomando della gru e richiesta all'U.O.P.I. di verifica straordinaria
10. Copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere, redatto dalla ditta installatrice abilitata
11. Copia della denuncia di impianto di messa a terra (modello B. spedito all'I.S.P.E.S.L. entro 30 giorni dalla messa in funzione dell'impianto), vidimata dall'I.S.P.E.S.L. e completa di ricevuta di inoltro
12. Copia della denuncia di impianto a protezione delle scariche atmosferiche (modello A, spedito all'I.S.P.E.S.L., entro 30 giorni dalla messa in funzione dell'impianto), vidimata dall'I.S.P.E.S.L. o completa di ricevuta di inoltro. Certificazione in caso di installazioni autoprotette
13. Autorizzazione ministeriale all'uso di ponteggi metallici
14. Progetto e disegno esecutivo del ponteggio di altezza superiore a m 20 o eseguito fuori dagli schemi di montaggio previsti dal libretto, firmato da ingegnere o architetto abilitati
15. Eventuali fogli di prescrizione degli organi di vigilanza

**B. Documentazione che, pur non necessariamente presente in cantiere, deve essere prontamente reperibile**

16. Registro infortuni
17. Registro vaccinazioni antitetanica
18. Registro delle visite ed elenco accertamenti sanitari periodici
19. Giudizi di idoneità dei lavoratori (medico competente)
20. Libretto dei recipienti a pressione aventi capacità superiore a 25 litri, nonché istruzioni del fabbricante per l'uso di recipienti saldati soggetti ad una pressione interna relativa o superiore a 0,50 bar
21. Schede tossicologiche dei materiali impiegati (vernici, solventi, disarmanti, additivi, ecc...)
22. Copia del rapporto di valutazione del rumore
23. Libretti di uso e manutenzione delle macchine ed attrezzature utilizzate

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà verificare che i documenti elencati al Punto A. siano depositati in cantiere, mentre quelli elencati al Punto B. siano depositati presso le sedi delle varie Imprese, quando queste risiedano in provincia di Trento, altrimenti ne devono depositare copia in cantiere.

**IL P.O.S. – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà verificare l'idoneità dei vari P.O.S. (Piani operativi di sicurezza), che devono essere coerenti con il P.S.C. (Piano di sicurezza e di coordinamento) e contenere le scelte autonome dell'Appaltatore e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori (art. 31 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 ed art. 5 comma 1, lettera b del D. Lgs. 528/1999). In mancanza del P.O.S., il Coordinatore non dovrà consentire l'inizio dei lavori da parte delle varie imprese (Appaltatore e Subappaltatori).

Il P.O.S. deve essere richiesto sempre per lavori il cui Committente sia un ente pubblico (Provincia, Comuni ecc.) in quanto la Legge 109/94 è già operativa, mentre per i Committenti privati si applicherà per quei lavori rientranti nel D. Lgs. 494/1996, così come modificato dal D. Lgs. 528/1999.

## **QUESITI - PARERI**

In sede di prima applicazione del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, così come modificato e integrato dal D. Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, l'Unità Operativa Prevenzione Infortuni ha provveduto a dare risposta ai quesiti inoltrati dalla Commissione relativamente a dubbi interpretativi sollevati dalla lettera del nuovo decreto.

Detti pareri, qui di seguito riportati, potrebbero peraltro essere in futuro modificati a fronte di pronunciamenti di Organi istituzionali sulle stesse specifiche tematiche.

### **Nei lavori per i quali non è prevista la nomina del coordinatore:**

**QUESITO: Il Committente deve chiedere all'impresa il "POS - Piano operativo di sicurezza" (rif. art. 2 f – ter, D. Lgs. 528/99)**

**RISPOSTA:** Non rientra negli obblighi del committente; il piano operativo deve essere disponibile in cantiere.

**QUESITO: Il committente deve chiedere in caso di unica impresa e per qualsiasi importo dei lavori (anche modesto), i documenti di cui all'art. 3, comma 8, del D. Lgs. 528/99 (esempio: il privato che ristruttura il bagno di casa)**

**RISPOSTA:** Sì, l'art. 3, comma 8, del D. Lgs. 528/99 prevede che il committente verifichi l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, indipendentemente dall'entità dei lavori.

### **Negli appalti per i quali è prevista la nomina dei coordinatori:**

**QUESITO: E' corretto ritenere, come dalla lettera dell'art. 5, lett. e), che a qualsiasi inosservanza riscontrata dal coordinatore corrisponda l'obbligo di segnalazione al committente, previa contestazione scritta all'impresa, e di proposta di sospensione dei lavori? (In pratica, non si potrà più fornire alcuna prescrizione scritta all'impresa, senza dar luogo ai provvedimenti contestuali suindicati?)**

**RISPOSTA:** Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in caso di inosservanza di norme di sicurezza o di prescrizioni del P.S.C. deve contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi le irregolarità riscontrate. In caso di mancato adempimento inoltra la segnalazione al committente od al responsabile dei lavori, proponendo le azioni da intraprendere (sospensione dei lavori, allontanamento dal cantiere, recessione del contratto) a seconda della gravità delle inadempienze e delle situazioni di pericolo accertato. Qualora il committente non si attivi, il coordinatore dovrà notificare l'Organo di vigilanza.

Si fa presente che il coordinatore, riscontrato un pericolo grave ed imminente, dovrà provvedere alla sospensione delle singole lavorazioni.

**QUESITO: Per i cantieri già avviati precedentemente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 528 e tuttora in corso, devono essere richiesti "piani operativi di sicurezza" alle imprese che già lavorano, oppure a quelle che subentrano nel corso dei lavori? E tutti i documenti di cui all'art. 3, c. 8?**

**RISPOSTA:** No, in quanto rientranti nella precedente normativa che non prevedeva i P.O.S. In quanto alla documentazione prevista dall'art. 3 , comma 8, del D. Lgs. 528/99 si ritiene debba essere richiesta.

**QUESITO: Quanto tempo prima dell'inizio dei lavori le imprese, che anche in tempi diversi subentreranno nei lavori, devono presentare il "piano operativo"?**

**RISPOSTA:** Non specificato, tuttavia prima dell'inizio dei lavori, con quell'anticipo tale da consentire al coordinatore per l'esecuzione dei lavori la valutazione della coerenza col P.S.C..

Si ritiene opportuno che debba essere fissato il termine di presentazione quale clausola contrattuale.

Si ricorda comunque l'obbligo da parte dei datori di lavoro di mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del P.S.C. e del P.O.S. almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

**QUESITO: Le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi che operano in subappalto, il piano lo devono presentare al "coordinatore" o all'impresa appaltatrice?**

**RISPOSTA:** Le imprese subappaltatrici (e non i lavoratori autonomi) devono presentare il P.O.S. al coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

**QUESITO: In caso di subappalto deve essere presente in cantiere un dirigente proposto dell'impresa committente?**

**RISPOSTA:** Non è espressamente previsto dalle norme; si fa presente però che il datore di lavoro dell'impresa committente ha l'obbligo di cooperare e coordinare alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione (art. 7 D.Lgs. 626/94)

**QUESITO: Il Direttore Lavori in mancanza di piano come deve comportarsi?**

**RISPOSTA:** Il D.L. come tale, non ha alcun obbligo in caso di mancanza di piano. Si ritiene comunque che debba segnalare al committente la grave inadempienza alla norma vigente.

# Provincia Autonoma di Trento

## ● **CD-ROM “Discariche di inerti e centri di rottamazione**

Nel corso dell'anno 1999 l'Unità Organizzativa tutela del suolo dell'Agenzia provinciale per la Protezione dell'Ambiente ha effettuato una raccolta di dati, relativamente alle discariche di inerti ed a centri di rottamazione dei veicoli, utilizzando le informazioni contenute nei piani comprensoriali adottati ai sensi dell'art. 64 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché i provvedimenti autorizzatori e regolamentari approvati dalle competenti amministrazioni comunali per l'esercizio dei medesimi impianti.

Tali dati sono stati raccolti e informatizzati attraverso la realizzazione di un "archivio impianti", reso disponibile per la consultazione in un CD-ROM di semplice utilizzo, che può essere richiesto direttamente alla P.A.T. - Assessorato all'Ambiente, Sport e Pari Opportunità (Tel.0461/497767).

L'Assessorato rimane a disposizione anche per raccogliere eventuali suggerimenti e/o osservazioni in merito a dati riportati nell'archivio in vista di un futuro aggiornamento del medesimo.



## ● **Albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio**

La Provincia Autonoma di Trento - Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha pubblicato l'elenco degli esperti di cui alla L.P. 22/91, aggiornato alla data del 2 maggio u.s., quindi completo delle iscrizioni da ultimo disposte relativamente alle domande presentate dall'1 al 31 ottobre 1999.

Il prossimo aggiornamento del detto Albo sarà effettuato con le iscrizioni relative alle domande che verranno presentate nel periodo utile stabilito **dall'1 al 31 ottobre 2000.**

Per ogni informazione circa i requisiti a sostegno della domanda di iscrizione e modalità di presentazione dell'istanza gli interessati potranno rivolgersi alla nostra Segreteria.



**● Indicazioni concernenti l'applicazione del D.P.C.M. 16.4.1999, n. 215 e del D.P.G.P. di Trento 23.12 1998, n. 43-115/Leg. in materia di inquinamento acustico**

In Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 28 marzo 2000 è stata pubblicata la deliberazione della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 390 recante "Approvazione delle indicazioni concernenti l'applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 e del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 dicembre 1998, n. 43-115/Leg. in materia di inquinamento acustico».

La deliberazione di Giunta provinciale e le ulteriori indicazioni fornite dall'Assessorato all'Ambiente, Sport e Pari Opportunità in ordine alla corretta applicazione delle sopra richiamate disposizioni normative, l'una e le altre qui di seguito pubblicate, offrono i necessari chiarimenti e delucidazioni per l'applicazione della disciplina normativa, nazionale e provinciale, in materia di tutela dall'inquinamento acustico, relativamente ai luoghi di intrattenimento danzante.

Con l'occasione lo stesso Assessorato ricorda alle Amministrazioni comunali che l'obbligo per i Comuni di provvedere alla zonizzazione acustica di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 viene in scadenza il giorno **17 agosto 2000**.

Infine si segnala che, a cura dell'Unità Organizzativa Inquinamento acustico del Settore tecnico-scientifico e dell'informazione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, è stato recentemente predisposto un CD-ROM contenente una raccolta completa ed organica della normativa, sia nazionale che provinciale, in materia di inquinamento acustico.

La detta Unità Organizzativa è a disposizione per ulteriori chiarimenti (Tel. 0461/497745 - Fax 0461/497729).

A seguire:

- Deliberazione della Giunta Provinciale 25 febbraio 2000, n. 390;
- Indicazioni normative di dettaglio

[BO13000113655]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
25 febbraio 2000, n. 390

**Approvazione di indicazioni concernenti l'applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 e del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 dicembre 1998, n. 43-115/Leg in materia di inquinamento acustico**

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di approvare le seguenti indicazioni concernenti l'applicazione della normativa vigente in materia di inquinamento acustico in premessa indicata:
  - a) Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 si applica a qualsiasi luogo di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante (discoteche, locali notturni, locali da ballo, discopub, cinematografi, teatri, ecc.), compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, e ai pubblici esercizi che utilizzano "impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, sia al chiuso che all'aperto" che siano installati all'interno dei locali;
  - b) fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti del livello di pressione sonora prescritti dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215, non sono assoggettati agli obblighi di cui all'articolo 3 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri suddetto i pubblici esercizi che utilizzano unicamente impianti elettroacustici di modesta potenza non specificamente destinati alla diffusione sonora amplificata quali, a titolo esemplificativo, gli impianti a servizio di televisori, le radio, gli impianti stereofonici compatti, ecc., il cui normale utilizzo risulta di per sé idoneo al superamento dei limiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
  - c) si definiscono "attività temporanee", ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e dell'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215, quelle manifestazioni o attività ricreative che vengono effettuate e realizzate in misura non superiore a due volte al mese ovvero in misura non superiore a quattro volte in ciascuno dei mesi di luglio, agosto e dicembre. Tali attività sono pertanto esonerate dall'ambito di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215, necessitando per contro della prescritta autorizzazione comunale;
  - d) fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 4, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, in materia di vigilanza, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 68 e 69 RD 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) per lo svolgimento di spettacoli e intrattenimenti pubblici - in ragione della stretta interconnessione esistente tra la normativa antinquinamento e quella di pubblica sicurezza sia a livello funzionale che amministrativo, potranno attuare forme di controllo preventivo ritenute più idonee, al fine di verificare il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico in sede di rilascio della licenza stessa, sia con riferimento alle attività definibili "temporanee", secondo i criteri indicati alla precedente lettera c), sia per quelle che non presentano tale carattere e che pertanto ricadono, totalmente o solo parzialmente (vale a dire solo per il rispetto dei limiti del valore di pressione sonora) nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
L. DELLAI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA  
M. MORESCHINI

INDICAZIONI NORMATIVE DI DETTAGLIO  
(a cura dell'Assessorato all'Ambiente, Sport e Pari Opportunità)

Come è noto alla gran parte degli operatori pubblici e privati, in virtù dell'articolo 3, comma 1, lettera h) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), come modificato dall'articolo 4, comma 4, della legge 9 novembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), che rinviava ad un futuro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, nonché nei pubblici esercizi, in data **16 aprile 1999** è stato emanato **il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 215 ( Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi)**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 153 del 2 luglio 1999.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, sono ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto:

- i luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione;
- i pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto;

Per contro, stabilisce l'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 che le disposizioni del regolamento **non si applicano**:

- alle manifestazioni e agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, autorizzati secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), e dall'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Al fine di meglio comprendere l'ambito di applicazione del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, è opportuno delineare il quadro normativo nazionale e provinciale che disciplina lo svolgimento delle attività temporanee. La normativa di riferimento è rappresentata da:

- **articolo 4, comma 1, lettera g), della legge 26 ottobre 1995 n. 447:** attribuisce alla competenza delle Regioni la definizione delle "modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi";

- **articolo 6, comma 1, lett. h), della legge 26 ottobre 1995 n. 447:**

attribuisce alla competenza dei Comuni "l' autorizzazione anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso";

- **articolo 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n 10** (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998): detta le prime disposizioni di adeguamento alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 e abroga numerose disposizioni della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6;

- **articolo 11, comma 2, del testo coordinato risultante dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n 38-110/Leg. come modificato dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 dicembre 1998, n 43-115/ Leg.:** stabilisce che "lo svolgimento di attività temporanee - quali cantieri, manifestazioni e attività ricreative in luogo pubblico o aperto al pubblico- può essere autorizzato dal Comune anche in deroga ai limiti stabiliti dalle norme richiamate dall'articolo 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10".

Le questioni interpretative ed applicative poste dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 sono molteplici, sia per la parte relativa agli adempimenti amministrativi sia - soprattutto - per la corretta e precisa delimitazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 medesimo.

Le difficoltà, anche di carattere operativo, sorte in seguito all'entrata in vigore de D.P.C.M. 16 aprile 1.999, n. 215 hanno di fatto posto in primo piano l'esigenza di fornire -da parte della Amministrazione provinciale alcune precise indicazioni al fine di superare le incertezze interpretative circa la corretta delimitazione dell'ambito di applicazione dei DPCM 16 aprile 1999, n. 215, soprattutto con riferimento al concetto di "temporaneità" quale criterio utilizzato dal legislatore nazionale per configurare un'ipotesi di esonero da campo di applicazione del DPCM 16 aprile 1999, n. 215.

Pertanto, con **la Deliberazione della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 390** recante <<**Approvazione di indicazioni concernenti l'applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 e del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 dicembre 1998, m. 43-115/Leg. in materia di inquinamento acustico**>> sono state approvate le indicazioni concernenti l'applicazione della normativa in materia di inquinamento acustico.

In particolare, è stato individuato il campo di applicazione del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, stabilendo che:

A. il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 **si applica** :

- a qualsiasi luogo di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante (discoteche, locali notturni, locali da ballo, discopub, cinematografi, teatri, ecc.), compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione;
- ai pubblici esercizi che utilizzano "impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, sia al chiuso che all'aperto" che siano installati all'interno dei locali;

B. **non sono assoggettati** agli obblighi di cui all'articolo 3 e seguenti del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 i pubblici esercizi che utilizzano unicamente impianti elettroacustici di modesta potenza non specificamente destinati alla diffusione sonora amplificata.

A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria: gli impianti a servizio di televisori, le radio, gli impianti stereofonici compatti, ecc., il cui normale utilizzo risulta di per sé inidoneo al superamento dei limiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215.

Peraltro, anche per i pubblici esercizi che utilizzano unicamente impianti elettroacustici di modesta potenza non specificamente destinati alla diffusione sonora amplificata - in quanto tali non a assoggettati agli obblighi di cui all'articolo 3 e seguenti de! D.P.C.M. 16 aprile 1999, n.215 - rimane fermo l'obbligo del rispetto dei limiti del livello di pressione sonora prescritti dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215.

Per le "**attività non temporanee**" rimane altresì fermo l'obbligo di osservanza delle disposizioni normative di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 «Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore», relative alla tutela dall'inquinamento acustico in ambiente esterno.

Inoltre, con la Deliberazione della Giunta provinciale 25 febbraio 2000 , n. 390 si è introdotta la definizione di "temporaneità" delle manifestazioni o degli spettacoli.

Pertanto, si definiscono "**attività temporanee**" quelle manifestazioni o attività ricreative che vengono effettuate e realizzate in misura non superiore a due volte al mese ovvero in misura non superiore a quattro volte in ciascuno dei mesi di luglio agosto e dicembre (ai sensi all'articolo 11 de! decreto de! Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/leg. e dell'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ,aprile 1999 n. 215).

Si precisa che tali attività, pur essendo esonerate dall'ambito di applicazione del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215, necessitano per contro della prescritta autorizzazione comunale.

Infine, si evidenzia che la Deliberazione della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 390 prevede che le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 68 e 69 del R. D. 18 giugno 1931, n. 773 per lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici possano attuare le forme di controllo preventivo ritenute più idonee al fine di verificare il rispetto della normativa in materia d'inquinamento acustico in sede di rilascio della licenza stessa.

A tal fine, i soggetti interessati al rilascio della licenza di P.S. di cui all'art. 68 o 69 dei T.U.L.P.S. dovranno presentare, per quanto di competenza dell'Ufficio Polizia Amministrativa della Provincia Autonoma di Trento, la seguente documentazione:

- se trattasi di attività "temporanee" nel senso sopra descritto: l' autorizzazione comunale di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (autorizzazione che potrà ricomprendere anche il nulla-osta relativo agli orari previsti per la manifestazione). Al riguardo, è utile precisare che le manifestazioni nell 'ambito delle feste campestri, patronali e simili verranno considerate "temporanee" anche se si protrarranno per un periodo di tempo superiore alle due giornate consecutive;
- se trattasi di attività non temporanee nel senso sopra descritto: apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (reperibile presso l' Ufficio di Polizia Amministrativa) attestante l' ottemperanza alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215. Continuerà inoltre ad essere richiesto il nulla-osta del Sindaco, quale Autorità locale di P.S., con riferimento agli orari previsti per lo svolgimento della manifestazione.



### ● **L.P. 20.3.2000, n. 3: modifiche alla disciplina dell'attività di ricerca e coltivazione delle cave e torbiere**

In Bollettino Ufficiale della Regione del 28 marzo 2000 ha trovato pubblicazione la L.P. 20 marzo 2000, n. 3, recante "Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2000", in vigore dal 29 marzo 2000, che ha apportato modifiche alla disciplina delle attività di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere nella Provincia Autonoma di Trento.

L'articolo 30 della suddetta legge ha infatti **sostituito l'articolo 5 e il comma 6 dell'articolo 7 della L.P. 4 marzo 1980, n. 6 e ss.mm.** riguardanti rispettivamente il coordinamento del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali con i piani urbanistici e l'autorizzazione per la realizzazione di strutture e impianti fissi da collocare in aree estrattive, **modificando** inoltre gli **articoli 8, 25 e 27** della medesima legge provinciale.

La modifica legislativa trova ragione, da un lato nella necessità di chiarire le caratteristiche delle strutture e degli impianti fissi destinati alla coltivazione e alla lavorazione del materiale di cava, dall'altro nella emergente esigenza di realizzare nelle aree estrattive anche quelle opere rientranti nel settore produttivo secondario che per loro natura appaiono comunque compatibili con l'attività estrattiva.

Per soddisfare le anzidette finalità, si è reso necessario garantire un coordinamento fra pianificazione urbanistica e pianificazione di settore, realizzata con il Piano provinciale per l'utilizzazione delle sostanze minerali detto comunemente "Piano cave".

La possibilità di realizzare gli impianti posti non esclusivamente al servizio dell'attività estrattiva nelle aree ricadenti nel "Piano cave", poiché di fatto attribuisce alle aree stesse una "destinazione diversa", non può infatti prescindere da una valutazione di tipo urbanistico, da attuarsi attraverso gli strumenti indicati dalla L.P. 22/91 e s.m. (legge urbanistica).

Il titolo VII, capo 5, del stessa L.P.22/91 e s.m. nel disciplinare l'uso del territorio, quale regola generale, prevede che ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sia soggetta a concessione edilizia e, solo quale eccezione, nel caso di coltivazione di cave e torbiere rinvia alle disposizioni provinciali di settore.

Ferma restando la distinzione fra gli ambiti di intervento del "Piano cave" e dei piani urbanistici, l'art. 5 della L.P. 6/80 e s.m. rappresenta la norma di collegamento e coordinamento finalizzata a garantire una disciplina dell'uso del territorio tale da consentire continuità fra le previsioni dei diversi piani, evitando "vuoti" che potrebbero inibire la concreta attuazione delle attività disciplinate dai piani stessi.

Per quanto detto la scelta di consentire all'interno del "Piano cave" l'insediamento di strutture o impianti che non siano esclusivamente posti al servizio della attività di cava e di lavorazione del materiale estratto, se da un lato può essere giustificata dalla necessità di garantire un uso più razionale del territorio evitando ulteriori occupazioni di aree, dall'altro deve comunque trovare un avvallo anche sotto l'aspetto urbanistico.

La realizzazione di tali opere, ancorché risulti compatibile con l'attività estrattiva, non appare infatti possibile se non nella misura in cui sia autorizzata ai fini urbanistici.

Queste considerazioni hanno portato ad una ridefinizione sia dell'art. 5 che dell'art. 7, comma 6 della L.P. 6/80 e s.m., come di seguito meglio precisato.

### **Impianti e strutture ad uso non esclusivo dell'attività di cava (art. 5)**

Le disposizioni della nuova versione dell'art. 5 chiariscono quali opere possono essere realizzate nell'ambito delle aree estrattive sulla base della normativa urbanistica (L.P. 22/91 e s.m.).

La nuova stesura dell'art. 5 stabilisce che:

1. nelle aree delimitate dal "Piano cave", il Piano regolatore generale possa prevedere, attribuendo una apposita zonizzazione compatibile con l'intervento, la realizzazione di impianti non destinati esclusivamente al servizio dell'attività di cava e di lavorazione del materiale estratto. La norma consente in particolare la realizzazione di strutture e impianti rientranti nel settore produttivo secondario per la lavorazione, trasformazione e riciclaggio del materiale proveniente da:
  - qualsiasi tipo di scavo (cave, miniere o altri scavi "naturali");
  - demolizioni edili;
2. tali opere siano sottoposte alla normativa urbanistica con la conseguenza che la loro realizzazione debba essere subordinata alla verifica di tutte le norme del Piano regolatore generale.

Per quanto riguarda l'iter di approvazione delle opere in esame, ferma restando l'applicazione delle disposizioni della L.P. 22/91 e s.m., prima del rilascio del provvedimento autorizzativo il Sindaco dovrà sentire anche il Comitato Tecnico Interdisciplinare.

L'art. 5 in esame non presenta ulteriori novità se non per quanto riguarda l'adeguamento dei piani regolatori generali al "Piano cave". La norma definisce in modo esplicito che l'adeguamento si configura come variante allo strumento urbanistico e ne disciplina le modalità di attuazione facendo riferimento alla procedura prevista dall'art. 42 della L.P. 22/91 e s.m.

Quale disposizione transitoria, in fase di prima applicazione, è fatto obbligo ai comuni di adeguare gli strumenti urbanistici alle previsioni del "Piano cave" entro 6 mesi dall'entrata in vigore della Legge provinciale n. 3 di data 20 marzo 2000. In tale variante rientra anche la possibilità di effettuare modificazioni al Piano regolatore generale per attribuire una apposita zonizzazione urbanistica al fine di consentire la realizzazione delle strutture in esame.

### **Impianti e strutture ad uso esclusivo dell'attività di cava (art. 7, comma 6)**

Le disposizioni della nuova versione del comma 6 dell'art. 7, chiariscono quali opere possono essere realizzate nell'ambito delle aree estrattive previste dal "Piano cave" sulla base di autorizzazioni che fanno capo alla normativa di settore (L.P. 6/80 e s. m.).

La nuova stesura dell'art. 7, comma 6, stabilisce che:

1. nelle aree delimitate dal "Piano cave" possano essere realizzati strutture ed impianti fissi che:
  - siano collegati alla attività di cava da un rapporto di pertinenzialità;
  - siano collocati nell'ambito dell'area autorizzata alla coltivazione ovvero in un'area diversa, purché individuata dal programma di attuazione comunale di cui all'art. 6 della L.P. 6/80 e s.m.;
  - abbiano caratteristiche costruttive che ne denotino la provvisorietà;
  - siano destinati alla coltivazione della cava ed alla lavorazione del materiale ivi estratto nonché, in misura non prevalente, del materiale proveniente da altre attività di coltivazione (altre cave o miniere) a di scavo (scavi "naturali"), con esclusione di strutture o impianti destinati alla trasformazione del materiale;
2. l'autorizzazione per la loro realizzazione possa essere rilasciata:
  - nell'ambito della procedura per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione della cava di cui all'art. 7, comma 1 della L.P. 6/80 e s.m.;
  - nell'ambito della procedura di variante (integrazione) alla autorizzazione di coltivazione di cui all'art. 7 – comma 1 della L.P. 6/80 e s.m.;
3. le opere debbano essere rimosse entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione alla coltivazione della cava;
4. a garanzia della rimozione delle opere venga versata idonea cauzione;
5. alla scadenza dell'autorizzazione, in alternativa alla rimozione e solo nel caso in cui il Comune abbia attribuito alla zona una destinazione urbanisticamente compatibile, possa essere richiesto un apposito provvedimento urbanistico per mantenere in essa la struttura.

Per quanto riguarda in particolare la lavorazione del materiale estratto la norma, quale regola generale, consente di lavorare soltanto il materiale proveniente dalla cava di cui l'impianto costituisce pertinenza. Quale eccezione è consentito lavorare anche materiale proveniente da altre attività di coltivazione o da scavi, purché in misura non prevalente, cioè non superiore al 50% della quantità annualmente lavorata. Trattasi di

materiale proveniente da qualsiasi tipo di cava o di miniera e da qualsiasi tipo di scavo "naturale". La norma esclude inoltre espressamente gli impianti e le strutture destinati alla trasformazione del materiale sopra indicato che, come anzidetto, sono regolamentati dall'art. 5 della L.P. 6/80 come modificato dalla L.P. 20.3.2000, n. 3.

La norma stabilisce altresì che la Giunta provinciale definisca le modalità di presentazione della domanda e di costituzione della cauzione a garanzia della rimozione delle opere nonché la documentazione da allegare.

La Giunta provinciale con provvedimento n. 1017 di data 5 maggio 2000, che si allega alla presente, ha dato attuazione alle previsioni di legge stabilendo quanto segue.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, considerato che l'autorizzazione alla realizzazione delle strutture e degli impianti può essere richiesta sia nell'ambito dell'istanza di autorizzazione alla coltivazione della cava che, in un momento successivo, quale integrazione dell'autorizzazione vigente previo parere del Comitato tecnico interdisciplinare, si fa presente che nel primo caso l'iter autorizzativo deve seguire la procedura di cui all'art. 9 bis della L.P. n. 6/80, mentre nel secondo deve essere acquisito solamente il parere vincolante del Comitato tecnico interdisciplinare escludendo la procedura di cui all'art. 9 bis.

Ciò premesso l'istanza può pertanto essere presentata:

- al Sindaco, corredata di 6 copie della documentazione, nel caso di richiesta presentata nell'ambito di un'istanza di autorizzazione relativa ad un progetto di cava da non assoggettare alla procedura di V.I.A. di cui alla L.P. 28/88 e s.m.;
- alla Giunta provinciale, corredata dalla documentazione nel numero di copie richiesto dagli uffici competenti, nel caso di richiesta presentata nell'ambito di un'istanza di autorizzazione relativa ad un progetto di cava da assoggettare alla procedura di V.I.A. di cui alla L.P. 28/88 e s.m.;
- al Sindaco, corredata di 3 copie della documentazione, nel caso l'istanza contempli solo la realizzazione delle strutture e costituisca quindi integrazione di un'autorizzazione alla coltivazione di cava già vigente.

### **Altre disposizioni**

A seguito delle modificazioni apportate all'art. 7, comma 6, della L.P. 6/80 e ss.mm., è stata introdotta una nuova fattispecie normativa avente contenuti sanzionatori. In tale senso operano le modifiche apportate agli articoli 25, comma 1, e 27, comma 1, della L.P. 6/80 e s.m.

Pertanto chiunque installi o realizzi strutture e impianti ai sensi dell'art. 7, comma 6, in assenza dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore sarà assoggettato alla nuova sanzione prevista dall'art. 25 comma 1 lettera a) bis della L. P. 6/80.

L'articolo 27, comma 1, prevede altresì, nel caso in cui le strutture e gli impianti vengano realizzati senza autorizzazione ovvero le medesime opere non vengano rimosse entro il termine stabilito dalla legge, che il soggetto inadempiente esegua a sue spese lavori occorrenti per la restituzione in pristino dei luoghi.

Il Servizio Minerario della P.A.T. (Tel 0461/495706; 0461/495707) rimane a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti.

# *Inarcassa*

## **● *Residenza per gli associati anziani e pensionati***

Nell'attuare le proprie finalità statutarie Inarcassa ha promosso la realizzazione di una residenza per l'ospitalità e l'assistenza dei propri associati anziani e dei pensionati.

A tal fine, nell'ambito degli investimenti immobiliari, ha privilegiato l'acquisto di un immobile in Arma di Taggia, specificatamente ristrutturato, che è stato attrezzato per essere gestito come struttura socio-sanitaria per anziani.

La residenza Le Palme gode di un'ottima collocazione nel centro abitato e può ospitare 80 residenti autosufficienti e non, in camere singole o doppie, tutte dotate di servizi privati.

Agli associati e pensionati Inarcassa ed ai loro familiari viene riservata una retta ridotta del 15%.

Per informazioni e prenotazioni i colleghi potranno contattare la società: ARTAG PUNTO SERVICE Coop. Soc. a r.l., via Vercelli, 23/A -13030 CARESANABLOT (VC) (Tel. 0161-234800 - Fax 0161-234826)



# *Ministero delle Finanze*

## **● *Informazione ed assistenza agli operatori professionali***

Comunica il Ministero delle Finanze - Direzione delle Entrate per la Provincia Autonoma di Trento che è stato istituito un gruppo di lavoro, operante fino al 20 luglio p.v., al quale potranno fare capo gli ordini professionali e le associazioni di categoria per indicazioni e chiarimenti in merito alle più rilevanti problematiche relative all'interpretazione e all'applicazione delle norme tributarie inerenti la dichiarazione dei redditi modello Unico 2000.

Le questioni valutate di maggiore complessità, connesse alla presentazione delle dichiarazioni e all'utilizzo dei modelli di dichiarazione, saranno inviate ad un apposito gruppo di lavoro istituito presso la Direzione Centrale.

Gli iscritti all'Albo potranno pertanto inviare relativi quesiti alla nostra Segreteria (fax n. 0461/230286), la quale provvederà ad inoltrarli alla Direzione delle Entrate - Ufficio Servizi al Contribuente.

Assicura la detta Direzione delle Entrate che le questioni sottoposte all'esame verranno trattate dal suddetto gruppo che, in tempi brevi, provvederà a formulare risposta e a comunicarla.